

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
98/C 371/01	ECU	1
98/C 371/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 16.11. al 20.11.1998 (1)	2
98/C 371/03	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari	3
98/C 371/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (1)	6
98/C 371/05	Notifica di un accordo sulle spese terminali tra operatori postali (Caso IV/36.748) (1)	7
98/C 371/06	Risoluzione del Comitato consultivo CECA sulle importazioni d'acciaio nell'Unione europea e la minaccia per il mercato siderurgico dell'Unione europea di azioni giudiziarie dinanzi agli organismi competenti degli Stati Uniti	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
98/C 371/07	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT ⁽¹⁾	16
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
98/C 371/08	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	19
98/C 371/09	Programma di azione della Comunità europea nel campo dell'istruzione — Socrates — Invito a presentare proposte nel 1999 (DG XXII-32/98) ⁽¹⁾	20



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

(98/C 371/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

	30.11.1998	novembre ⁽²⁾		30.11.1998	novembre ⁽²⁾
Franco belga e lussemburghese	40,3987	40,3882	Marco finlandese	5,95475	5,95388
Corona danese	7,44608	7,44399	Corona svedese	9,33049	9,30572
Marco tedesco	1,95846	1,95791	Sterlina inglese	0,698932	0,700697
Dracma greca	328,626	329,129	Dollaro USA	1,15170	1,16442
Peseta spagnola	166,639	166,495	Dollaro canadese	1,76901	1,79274
Franco francese	6,56734	6,56522	Yen giapponese	141,682	140,115
Sterlina irlandese	0,788349	0,787358	Franco svizzero	1,61411	1,61174
Lira italiana	1938,98	1937,61	Corona norvegese	8,61989	8,67623
Fiorino olandese	2,20804	2,20757	Corona islandese	81,3215	81,5378
Scellino austriaco	13,7789	13,7750	Dollaro australiano	1,82087	1,83400
Scudo portoghese	200,868	200,782	Dollaro neozelandese	2,17795	2,17963
			Rand sudafricano	6,55317	6,58763

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

⁽²⁾ La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 16.11. AL 20.11.1998**

(98/C 371/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1998) 657	CB-CO-98-659-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri per il 1999 i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Islanda	16.11.1998	16.11.1998	6
COM(1998) 673	CB-CO-98-675-IT-C	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale ⁽²⁾ ⁽³⁾	16.11.1998	16.11.1998	23
COM(1998) 659	CB-CO-98-662-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio sui servizi finanziari	17.11.1998	17.11.1998	40
COM(1998) 653	CB-CO-98-668-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan	18.11.1998	18.11.1998	23
COM(1998) 661	CB-CO-98-663-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla cadenza d'impiego del nuovo strumento comunitario (NSC) (semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1998)	18.11.1998	18.11.1998	5
COM(1998) 468	CB-CO-98-642-IT-C	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE ⁽²⁾ ⁽³⁾	14.10.1998	19.11.1998	38
COM(1998) 664	CB-CO-98-667-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Canada	19.11.1998	19.11.1998	9
COM(1998) 649	CB-CO-98-680-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia forestale dell'Unione europea ⁽³⁾	18.11.1998	20.11.1998	27
COM(1998) 666	CB-CO-98-669-IT-C	Relazione della Commissione — L'occupazione in Europa 1998 — Creare lavoro — preparare al lavoro: tradurre gli orientamenti politici in azione ⁽³⁾	20.11.1998	20.11.1998	20

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1998) 667	CB-CO-98-671-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Una strategia della Comunità europea per lo sviluppo del settore privato nei paesi ACP	20.11.1998	20.11.1998	35

(¹) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(²) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(³) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

(98/C 371/03)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro 5 mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4, 4.1, 4.2 e 4.3 in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN PRODOTTO SPECIFICO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/92 DEL CONSIGLIO

Numero nazionale del fascicolo: 3

1. Autorità competente dello Stato membro autore del messaggio

Nome: S. G. de Denominaciones de Calidad, Dirección General de Alimentación, Secretaría General de Agricultura y Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 97/913 47 54 60

Fax (34) 913 47 51 70/913 47 54 10

2. Organizzazioni richiedenti

Asociación de Industrias de la Carne de España (AICE)
C/General Rodrigo, 6, E-28003 Madrid

Federación Catalana de Industrias de la Carne (FECIC)
Via Laietana, 36, E-08003 Barcelona

Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas (APROSA-ANEC)
C/General Aranz, 49, E-28027 Madrid

Composizione: produttore/trasformatore (x) altro ()

3. Tipo di prodotto

Categoria 1.2. Prodotti a base di carne (mediante trattamento termico, salagione, fumigazione, ecc.)

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2)

4.1. *Nome del prodotto:* Jamón serrano

4.2. *Metodo specifico di produzione o di lavorazione*

La fabbricazione del prosciutto Serrano segue il metodo tradizionale: si inizia con una prima fase di salagione (per un periodo compreso tra 0,65 giorni e 2 giorni, per kg di peso di prosciutto) necessaria per la conservazione del prodotto, segue una fase di riposo o di postsalagione (per un periodo minimo di 40 giorni) in cui avviene la diffusione del sale; segue una fase di maturazione — essiccazione (per un periodo minimo di 110 giorni) ed infine una fase di stagionatura (per il periodo di tempo necessario a completare i 210 giorni dell'intero processo) in cui il prodotto acquisisce le caratteristiche di gusto e di aroma attraverso meccanismi biochimici di natura microbiologica ed enzimatica, che con le qualità della materia prima vanno a determinare la qualità tradizionale di questo prodotto e il suo sapore e il suo aroma caratteristici.

4.3. *Carattere tradizionale*

Le prime testimonianze scritte della salagione di carne di maiale risalgono al periodo dell'Impero romano, verso la fine del II secolo a.C., in cui venivano già citate le pratiche dell'epoca relativa alla salagione e alla conservazione di ciò che a quel tempo veniva chiamato «cecina de cerdo» (carne secca di maiale). È anche a quell'epoca romana che risalgono i primi indizi di produzione in Spagna di prosciutto essiccato. La letteratura in lingua spagnola del secolo XIV riporta anch'essa l'importanza che il prosciutto ha avuto nella Penisola iberica: ne si ritrova traccia in vari testi di scrittori e poeti universali. A partire dalla seconda metà del secolo XVIII sino all'epoca attuale, i prosciutti spagnoli sono andati viepiù riconquistando un riconoscimento internazionale che consolida la qualità e la fama che già ebbero nell'antichità.

4.4. *Descrizione del prodotto*

Caratteristiche organolettiche: Colorazione e aspetto al taglio: colore caratteristico dal rosa al rosso porpora nella parte magra e aspetto brillante del grasso. Omogeneo al taglio. Nessuna essiccazione esterna (asportata la cotenna). Sapore e aroma: carne di sapore delicato, poco salato; aroma gradevole e caratteristico; assenza di odori o sapori anomali. Struttura: omogenea, poco fibrosa, senza pastosità né rammollimento.

Caratteristiche fisico-chimiche: Grasso: brillante, untuoso, colore tra il bianco e il giallognolo, aromatico e di sapore gradevole. La consistenza varia leggermente: soda e compatta nella masse muscolari e leggermente comprimibile nelle zone di tessuto adiposo. Indice di essiccazione: tenore d'acqua massimo su prodotto secco del 57 % misurato su un campione omogeneizzato di un trancio trasversale di prosciutto di 15 mm (± 2 mm) di spessore, prelevato a 4 cm dalla testa del femore, senza cotenna; gradiente di umidità tra la parte esterna e quella centrale: 12 %, al massimo. Salinità, espressa in contenuto massimo di cloruro di sodio, del 15 % su estratto secco e sgrassato, analizzato sullo stesso campione succitato.

Presentazione: I prosciutti «Serrano» sono di conformazione uniforme e omogenea e possono essere presentati in commercio in una delle seguenti forme: taglio a V con zampa, taglio a V senza zampa, taglio rotondo con zampa, taglio rotondo senza zampa, prosciutto disossato con pelle, prosciutto disossato con taglio a V, prosciutto disossato senza pelle e sgrassato.

Altre presentazioni commerciali: partendo dai prosciutti Serrano descritti precedentemente, si potranno ottenere altri tipi di presentazione.

4.5. *Esigenze minime e procedure di controllo della specificità*

I requisiti minimi cui deve soddisfare il prosciutto Serrano sono i seguenti. I pesi minimi (inizio lavorazione) di 9,5 kg per i prosciutti con zampa e di 9,2 kg per i prosciutti senza zampa. Lo spessore minimo del grasso di 0,8 cm, misurato nel punto di convergenza del muscolo vasto laterale e la punta superiore dell'osso ischio. La temperatura massima di 3 °C all'interno del pezzo, al momento della ricezione e della salagione. Un periodo di tempo di conservazione minimo di 210 giorni, dall'inizio della salagione. Una perdita minima del 33 % del peso all'inizio della lavorazione. Indice di essiccazione: tenore massimo di acqua sul prodotto sgrassato del 57 %, misurato su un campione omogeneizzato di un trancio trasversale del prosciutto, di 15 mm (± 2 mm) di spessore, prelevato a 4 cm dalla testa del femore senza cotenna, con un gradiente di umidità, tra la parte esterna e quella centrale, del 12 % al massimo. Le caratteristiche organolettiche sono quelle indicate a 4.4.

Questi elementi saranno controllati dagli organismi di certificazione indicati in appresso, così come da qualsiasi altro ente accreditato riguardo l'applicazione della norma EN-45011, con pertinenza in materia agroalimentare e riconosciuto dall'autorità competente. AENOR, Associazione spagnola di normalizzazione e certificazione. ECAL-E, Ente di certificazione degli alimenti in Spagna. Detti enti applicano la norma EN-45011; essi dispongono direttamente o indirettamente di laboratori che operano in conformità della norma EN-45011, nonché dei necessari mezzi per certificare prodotti in conformità con il disciplinare registrato.

Gli organismi di certificazione verificheranno il sistema di controllo del fabbricante e le caratteristiche del prodotto. Effettueranno una certificazione iniziale delle imprese fabbricanti interessate alla produzione di prosciutto Serrano, le quali dovranno presentare relativa domanda scritta ad uno degli enti di certificazione autorizzati, impegnandosi a rispettare i requisiti contenuti nel disciplinare e ad effettuare i controlli che ne garantiscono l'attuazione conforme. Una volta rilasciato il certificato, gli enti di certificazione effettueranno controlli di «routine» con frequenza regolare, in cui verrà verificata l'attuazione conforme del disciplinare mediante: verifica del sistema di controllo del fabbricante ed esame della documentazione prodotta dall'impresa. Effettuazione di controlli casuali sulle varie fasi di produzione, in particolare volti a comprovare la rintracciabilità delle varie partite. Prova, per sondaggio casuale, sui prodotti finiti, sia nei luoghi di produzione sia nei punti di vendita.

5. **Domanda di tutela in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2: Sì**

Numero CE: S/E/00012/98.07.22.

Data di ricezione del fascicolo integrale: 22.7.1998.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(98/C 371/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 30.6.1998

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 207/98

Titolo: Tecnologie innovative e sistemi di generazione di prodotti virtuali (VIP)

Obiettivo: Sostenere la ricerca in cooperazione per sviluppare nuovi strumenti di generazione di prodotti virtuali

Base giuridica: Jährliches Haushaltsgesetz

Bilancio: Stanziamento complessivo per i 5 anni: 53,7 milioni di DEM (27 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto:

- 50 % per la ricerca industriale
- 25 % per lo sviluppo precompetitivo

Maggiorazioni:

- + 10 % per la cooperazione tra imprese e istituti pubblici
- + 10 % in aree ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a)
- + 10 % per le PMI

L'intensità di aiuto, comprese le maggiorazioni non eccederà il 75 % per la ricerca industriale e il 50 % per lo sviluppo precompetitivo

Durata: 1.7.1998-30.6.2002

Data di approvazione: 3.7.1998

Stato membro: Germania (Brema)

Aiuto n.: N 256/98

Titolo: Programma per la promozione della tecnologia ambientale: Programma di Ricerca e Sviluppo in cooperazione

Obiettivo: Promuovere progetti di ricerca e sviluppo in cooperazione volti allo sviluppo di tecnologie innovative o di tecnologie ambientali applicate

Base giuridica: Programm zur Förderung der Anwendung von Umwelttechnologien (PFAU) der Freien und Hansestadt Bremen

Bilancio: Fino a 2,5 milioni di DEM all'anno (circa 1,3 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto: Non eccedente le intensità di aiuto stabilite dalla normativa per la ricerca e lo sviluppo

Durata: Fino al 2003

Data di approvazione: 25.9.1998

Stato membro: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

Aiuto n.: N 151/A/98 e N 151/B/98

Titolo: Misure a favore dell'occupazione

Obiettivo: Favorire l'occupazione di persone che incontrano difficoltà sul mercato del lavoro

Base giuridica: Legge di delibera del Consiglio regionale

Bilancio:

- N 151/A: 30 miliardi di ITL (15,5 milioni di ECU) dal 1998 al 2000
- N 151/B: 5,5 miliardi di ITL (2,8 milioni di ECU) per il 1998 e 1999

Intensità dell'aiuto: 7,5 %, 15 % e 50 % in conformità della disciplina sulle PMI, degli orientamenti comunitari a favore dell'occupazione e della regola de minimis

Durata: 1998-2000

Data di approvazione: 30.9.1998

Stato membro: Belgio

Aiuto n.: N 777/97

Titolo: Regime di sovvenzioni ai centri di ricerca collettiva

Obiettivo: Sostenere progetti collettivi di ricerca industriale e studi di fattibilità

Base giuridica:

- Articles 2 à 6 de la loi-programme
- Artikelen 2 tot en met 6 van het programmawet

Bilancio: 6,8 milioni di ECU

Intensità dell'aiuto: 50 % in generale, fino ad un massimo del 75 % (maggiorazione del 10 % per le ricerche a favore delle PMI e del 15 % per i progetti rientranti nel PQRS)

Durata: Illimitata

Notifica di un accordo sulle spese terminali tra operatori postali

(Caso IV/36.748)

(98/C 371/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. INTRODUZIONE

Il 31 ottobre 1997 è stato notificato alla Commissione, conformemente al regolamento n. 17, un accordo sulle spese terminali tra operatori postali (il «REIMS II») per ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE. Le parti hanno poi precisato che la loro domanda si basava anche sulle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE (articolo 53).

II. PRECEDENTI

1. SPESE TERMINALI

Quasi tutti gli Stati del mondo sono membri dell'Unione postale universale (UPU) che fu fondata nel 1874. L'UPU organizza un congresso ogni cinque anni nel quale viene riesaminata la Convenzione postale universale (convenzione UPU) che stabilisce il quadro delle relazioni operative tra amministrazioni postali. Ai sensi della convenzione UPU, i membri dell'UPU convengono di fornire servizi nazionali di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata.

Prima del 1969 le amministrazioni postali non effettuavano compensazioni reciproche dirette per la distribuzione della posta internazionale poiché si presumeva che ciascun invio postale comportasse a sua volta una risposta, il che riequilibrava in generale il traffico. Tale presunzione di equilibrio si è tuttavia dimostrata infondata in seguito allo svilupparsi di squilibri.

L'UPU ha reagito a questa situazione introducendo, nel 1969, un sistema di remunerazione dei costi di smistamento e recapito della posta transfrontaliera nel paese di destinazione. Gli oneri da pagare per tali servizi sono comunemente indicati come «spese terminali». Il metodo utilizzato consisteva nel fissare una tariffa per chilogrammo uguale per tutti gli operatori postali interessati. Questo sistema era insoddisfacente dato che non rispecchiava correttamente la struttura dei costi dei singoli operatori. Inoltre il metodo era intrinsecamente viziato in quanto ignorava il costo effettivo del recapito, essendo più economico recapitare un invio del peso di 1 kg che cinquanta lettere di 20 gr ciascuna.

Le pecche del sistema hanno indotto le amministrazioni postali di vari paesi europei ad elaborare una formula di-

versa nell'ambito della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), sottogruppo dell'UPU. L'esito delle discussioni fu raggiunto nel 1987 con un metodo («sistema CEPT») in base al quale la remunerazione da pagare era composta di due elementi, una tariffa per singolo invio [0,147 DSP ⁽¹⁾] e una tariffa per chilogrammo (1,491 DSP), equivalente, per una lettera standard ⁽²⁾, ad un importo di spese terminali di 0,205 ECU. Rispetto al precedente livello di remunerazione secondo il sistema UPU, il sistema CEPT comportava aumenti notevoli per la maggior parte della posta in questione, senza peraltro riflettere i costi reali di distribuzione nel paese di destinazione.

Nel 1993, a seguito di un reclamo presentato dalla Conferenza internazionale dei corrieri espresso (IECC), la Commissione, in una comunicazione degli addebiti, esprimeva il parere secondo cui il sistema CEPT era contrario all'articolo 85, paragrafo 1, in quanto fissava una tariffa uniforme per il recapito della posta internazionale in arrivo. La Commissione ha ritenuto inoltre che l'articolo 85, paragrafo 3, non fosse applicabile perché le spese terminali concordate non si basavano sui costi e ha quindi espresso il parere secondo cui il metodo di calcolo delle spese terminali doveva essere interamente basato sui costi o quanto meno comportare una maggiore approssimazione ai costi, quale potrebbe essere una percentuale delle tariffe interne del paese di destinazione. Tuttavia, tenuto conto degli sviluppi successivi (descritti nei paragrafi che seguono), la Commissione ha deciso di non adottare una decisione di divieto in questo caso. L'approccio così adottato dalla Commissione è stato confermato dal Tribunale di primo grado nella sentenza del 16 settembre 1998 nella causa T-110/95 (IECC/Commissione).

2. IL PRIMO ACCORDO REIMS (REIMS I)

Il 2 giugno 1995 quattordici operatori postali pubblici («OPP») hanno concluso un accordo per la remunerazione della distribuzione obbligatoria della posta transfrontaliera («REIMS I») che è stato nuovamente firmato in versione emendata da sedici OPP il 13 dicembre 1995.

⁽¹⁾ Diritto speciale di prelievo. Nel 1997, 1 DSP era equivalente a 0,824 ECU.

⁽²⁾ Del peso di 14,63 gr (sulla base dei dati utilizzati nel REIMS II).

Le parti comprendevano OPP di tutti gli Stati membri dell'UE, esclusa la Spagna, e gli OPP di Norvegia e Islanda. Nel dicembre 1995⁽³⁾ fu presentata alla Commissione una domanda di attestazione negativa o di esenzione. In base all'accordo REIMS I le spese terminali dovevano essere collegate per la prima volta alle tariffe nazionali a livello europeo⁽⁴⁾. Le spese terminali dovevano essere portate all'80 % delle tariffe nazionali in fasi annuali, partendo dalla remunerazione versata secondo il sistema CEPT. L'aumento sarebbe stato del 15 % nel 1997 e nel 1998 e del 20 % nel 1999 e nel 2000⁽⁵⁾. Un ultimo aumento nel 2001 avrebbe portato le spese terminali al livello definitivo (vale a dire l'80 % delle tariffe nazionali). Tali aumenti erano strettamente collegati a specifici miglioramenti della qualità del servizio. Un operatore postale che non corrispondeva agli obiettivi fissati non poteva aumentare le sue spese terminali.

La validità dell'accordo REIMS I era subordinata all'adesione dell'OPP spagnolo entro il 31 maggio 1997. Non essendo stata soddisfatta tale condizione l'accordo REIMS I è decaduto il 30 settembre 1997.

III. L'ACCORDO REIMS II

1. LE PARTI E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO

Alla data della notificazione tredici OPP avevano firmato il REIMS II. Successivamente hanno aderito altri tre OPP, quindi le parti comprendono ora gli OPP di tutti gli Stati membri dell'UE, esclusi i Paesi Bassi, e gli OPP di Norvegia e Islanda: Austrian Post, La Poste/De Post (Belgio), Post Danmark, Finland Post, La Poste (Francia), Deutsche Post, Hellenic Posts ELTA, Iceland Post, An Post (Irlanda), Poste Italiane, Entreprise des Postes & Télécommunications (Lussemburgo), Norway Post, CTT Correios de Portugal, Correos y Telegrafos (Spagna), Sweden Post e The Post Office (Regno Unito). Le parti sono gli operatori postali in esercizio nei loro rispettivi Stati. Finora solo due Stati membri dell'UE (Svezia e Finlandia) hanno pienamente liberalizzato il settore postale. In tutti gli altri paesi interessati gli OPP dispongono, a norma di legge, di un settore riservato nel quale hanno il diritto esclusivo di prestare servizi postali. Una parte almeno dei servizi postali (in particolare, servizi di posta espressa) è tuttavia aperta alla concorrenza in tutti i paesi interessati.

⁽³⁾ Causa n. IV/35.849. Una comunicazione su questo accordo è stata pubblicata nella GU C 42 del 14.2.1996, pag. 7.

⁽⁴⁾ I cinque paesi membri dell'Unione postale nordica (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) applicano dal 1989 un sistema in base al quale gli operatori postali pagano una remunerazione per la posta scambiata tra di essi che è pari ad una percentuale (prima il 60 %, poi il 70 %) dell'affrancatura nazionale del paese di recapito. Il livello di remunerazione è collegato alla qualità del servizio fornito per quanto riguarda la posta in entrata e in uscita. Se i livelli della qualità del servizio non sono raggiunti il pagamento è ridotto.

⁽⁵⁾ Per la Grecia gli aumenti dovevano essere rispettivamente 7 %, 11 %, 15 % e 20 %.

L'adesione all'accordo è aperta ad operatori pubblici e privati di un servizio postale universale obbligatorio purché si assumano l'obbligo, o si impegnino ad assumerlo, di prestare detto servizio alle altre parti.

L'accordo REIMS II è entrato in vigore il 1° ottobre 1997. L'articolo 11 prevedeva che gli articoli da 2 a 6 del REIMS I dovevano continuare ad applicarsi, prevalendo sulle disposizioni corrispondenti del REIMS II, fino al 31 dicembre 1997.

Poco dopo la notifica la Commissione ha chiesto alle parti di rinviare le eventuali conseguenze finanziarie dell'accordo in attesa del suo esame. Le parti si sono conformate alla richiesta.

Dopo un esame preliminare dell'accordo la Commissione ha precisato alle parti i vari aspetti che a suo parere dovevano essere modificati, adattati o chiariti prima di poter prendere in considerazione l'adozione di una posizione favorevole nei suoi riguardi.

La parti hanno allora preparato un primo accordo aggiuntivo all'accordo REIMS II («Accordo aggiuntivo»). L'accordo aggiuntivo è stato concluso il 22 settembre 1998 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 1998. Esso è stato firmato da undici delle sedici parti del REIMS II, ossia gli OPP di Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito. L'Entreprise des Postes & Télécommunications (Lussemburgo) ha firmato l'accordo aggiuntivo il 1° ottobre 1998, le altre parti del REIMS II (o alcune di esse) potranno firmarlo successivamente.

2. CONTENUTO DELL'ACCORDO

a) Obiettivi dell'accordo

Secondo le parti, i principali obiettivi dell'accordo REIMS II sono: 1) offrire alle parti un'equa remunerazione per il recapito della posta transfrontaliera, che rispecchi più fedelmente i costi reali di distribuzione di ciascuna parte, e 2) migliorare la qualità del servizio postale transfrontaliero.

b) Prodotti compresi

L'accordo copre tutti gli invii postali indicati dall'articolo 8 della convenzione UPU [esclusi i cosiddetti «sacchi M»⁽⁶⁾].

c) Spese terminali

aa) Principi

L'accordo REIMS II collega le spese terminali alle tariffe postali nazionali del paese di destinazione e alla qualità del servizio fornito dall'operatore postale che distribuisce la posta. Ai sensi dell'accordo le spese terminali devono crescere durante un periodo transitorio fino a che raggiungeranno (salvo penali

⁽⁶⁾ Sacchi che contengono posta in miscelanea per un solo destinatario.

che saranno imposte se non è soddisfatto il requisito di realizzazione dell'obiettivo della qualità del servizio) un massimo dell'80 % delle tariffe interne nel 2001.

Le parti riconoscono che al momento non sono in grado di dimostrare che l'80 % delle tariffe interne corrisponde ai costi di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata. Esse sostengono che ciò dipende dalle differenze dei costi sostenuti dalle singole parti e dalla mancanza di un sistema di contabilità dei costi che consenta loro di calcolare con precisione il costo di ogni singolo servizio. Le parti confermano tuttavia che la cifra scelta costituisce un'approssimazione abbastanza attendibile dei costi effettivamente sostenuti dagli operatori. In tale contesto sono stati presentati i dati relativi a vari operatori per sostenere le conclusioni delle parti.

bb) *Tariffe interne come riferimento*

Le tariffe interne di solito sono distinte per classi di peso (ad esempio 20, 50 e 100 gr per le lettere). Secondo l'accordo, queste diverse tariffe sono convertite, sulla base di una struttura standard, in tariffe cosiddette lineari ai fini del calcolo delle spese terminali. Nel procedere in tal modo, l'accordo distingue tre categorie:

lettere fino al formato C5 e con un peso massimo di 100 grammi;

formati piatti fino al formato C4 e con un peso massimo di 500 grammi;

piccoli pacchi di ogni forma fino ai limiti di peso e dimensione fissati dall'UPU.

Basterà un esempio ad illustrare quest'impostazione. In base alla struttura standard utilizzata nell'accordo, 1 t (o più precisamente 999,9 kg) di corrispondenza comprende 68 336 oggetti di cui l'83,01 % è costituito da lettere del peso fino a 20 gr, il 15,71 % da lettere del peso tra 20 e 50 gr e l'1,28 % da lettere del peso compreso tra 50 e 100 gr. Una lettera media quindi pesa 14,63 gr. Cifre e calcoli simili sono forniti per i formati piatti ed i piccoli pacchi.

Le tariffe lineari sono calcolate sulla base di questa struttura standard, utilizzando il metodo statistico cosiddetto «dei minimi quadrati».

Le modifiche delle tariffe interne saranno prese in considerazione per calcolare le spese terminali soltanto se sono notificate entro il 1° settembre dell'anno che precede l'anno considerato.

cc) *Livelli delle spese terminali*

L'accordo distingue quattro livelli di spese terminali:

— **Livello 1:** Posta prioritaria presentata in sacchi misti (che possono contenere lettere, formati piatti e piccoli pacchi). Le spese terminali per tale posta saranno, in definitiva, l'80 % delle tariffe interne IVA esclusa ⁽⁷⁾.

— **Livello 2:** L'OPP ricevente può accordare riduzioni sulla remunerazione del livello 1 sulla base della ripartizione/preparazione del lavoro postale (ad esempio mediante una precernita secondo il formato o la destinazione). Gli stessi sconti devono essere accordati a tutti gli OPP speditori a parità di condizioni. Le parti dovranno informare l'IPC ⁽⁸⁾, entro il 31 dicembre 1998, riguardo alle percentuali e alle condizioni di tali sconti.

— **Livello 3:** Le parti sono obbligate ad accordarsi reciproco accesso alle «tariffe interne generalmente disponibili» (come le tariffe cumulative per l'invio a mezzo posta di pubblicità diretta, stampe o periodici) nel paese di destinazione. Questo livello di remunerazione (che sarà normalmente inferiore agli altri) è di particolare importanza per il notevole volume di posta commerciale transfrontaliera.

— **Posta non prioritaria:** Per la posta definita «non prioritaria» saranno applicate spese terminali inferiori del 10 % rispetto a quelle del livello 1 ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

Le spese terminali a cui una parte ha diritto non saranno mai in ogni caso (e previa deduzione delle penali) inferiori a quelle calcolate secondo il sistema CEPT o all'80 % delle tariffe interne (quale che sia il più basso dei due importi).

⁽⁷⁾ Nei paesi dove i servizi postali sono stati interamente liberalizzati, dove si applica una tariffa uniforme in tutto il paese e dove l'IVA è applicata ai servizi postali interni, la tariffa interna da utilizzare per il calcolo delle spese terminali deve essere maggiorata di una percentuale equivalente alla metà dell'aliquota IVA, con un massimo dell'aliquota IVA, con un massimo del 12,5 %.

⁽⁸⁾ International Post Corporation, ente con sede a Bruxelles, di cui le parti si avvalgono, fra l'altro, per essere assistite nell'attuazione dell'accordo REIMS II.

⁽⁹⁾ A titolo di eccezione, le spese terminali per la posta non prioritaria distribuita dal Post Office del Regno Unito saranno soltanto del 5 % inferiori a quelle dovute per la posta prioritaria fino alla fine del 2000, a causa delle basse tariffe interne britanniche per la posta prioritaria. Il Post Office dovrà tuttavia presentare, entro il 31 ottobre 2000, una nuova offerta di spese terminali pagabili dal 1° gennaio 2001.

⁽¹⁰⁾ Ancora a titolo di eccezione, gli OPP dell'Islanda, del Lussemburgo e della Grecia (fino alla fine del 2003) e della Spagna (fino alla fine del 2005) sono autorizzati a trattare tutta la posta in arrivo come posta prioritaria e quindi a ricevere spese terminali corrispondenti a quelle della posta prioritaria.

dd) *Periodo transitorio*

Le spese terminali devono (o dovevano) essere aumentate (salvo penali applicabili se non è soddisfatto il requisito stabilito in materia di qualità del servizio) durante un periodo transitorio, nel modo seguente:

1997: livello CEPT + 15 % ⁽¹¹⁾
 1998: 55 % delle tariffe interne
 1999: 65 % delle tariffe interne
 2000: 70 % delle tariffe interne
 2001: 80 % delle tariffe interne

Il periodo transitorio deve consentire agli operatori postali e ai loro clienti di adattarsi al nuovo sistema, evitando di perturbare il mercato con aumenti tariffari bruschi e improvvisi per la posta transfrontaliera in uscita.

Per gli anni 1998 e 1999 le spese terminali saranno calcolate sulla base delle tariffe interne applicate, al più tardi, il 1° settembre 1997. Gli aumenti successivi (o quelli che potranno ancora occorrere) non sono perciò presi in considerazione ⁽¹²⁾.

ee) *Qualità del servizio*

L'accordo REIMS II introduce un sistema di norme di qualità del servizio per la posta di livello 1 e livello 2 per migliorare tale qualità. Le norme sono definite come percentuale della posta transfrontaliera in entrata (proveniente da un particolare OPP) da recapitare entro il giorno lavorativo successivo a quello del suo arrivo («G») nell'ufficio di scambio dell'OPP ricevente ⁽¹³⁾, purché vi giunga per l'ultimo orario d'arrivo (Latest Arrival Time) ⁽¹⁴⁾. Una norma dell'80 % G + 1 ad esempio significa che l'80 % della posta in entrata dovrà essere recapitata al destinatario finale entro un giorno lavorativo. I criteri che regolano la fissazione del LAT [e di altri due tempi, il CET e il CTT ⁽¹⁵⁾] sono stabiliti dall'IPC previa consultazione delle parti.

⁽¹¹⁾ Questo aumento si applicherebbe nel caso che l'OPP considerato abbia soddisfatto l'obiettivo relativo alla qualità del servizio.

⁽¹²⁾ È prevista una deroga per l'OPP lussemburghese nel caso in cui decidesse di applicare nuove tariffe prima del 1° ottobre 1998. Alla Commissione risulta però che non è stato fatto uso della deroga che è divenuta così priva d'oggetto.

⁽¹³⁾ Il sabato è considerato giorno lavorativo per gli OPP che distribuiscono la posta interna di sabato.

⁽¹⁴⁾ Il «LAT» (Latest Arrival Time) è definito come l'ultimo orario d'atterraggio accettabile che consente il recapito della posta aerea il giorno lavorativo successivo.

⁽¹⁵⁾ Il Critical Entry Time (CET) (Tempo critico d'arrivo) e Critical Tag Time (CTT) (Tempo critico di controllo).

La prestazione (quanto al recapito della posta transfrontaliera in entrata) di ogni parte è misurata con sistemi diagnostici elaborati dall'IPI. Tali valutazioni sono già iniziate e i primi dati disponibili sono quelli relativi al 1997.

Per stabilire norme di qualità del servizio le parti sono state suddivise in tre gruppi sulla base di condizioni geografiche e fattori demografici. Il gruppo C comprende gli OPP spagnoli e greci ⁽¹⁶⁾, il gruppo B gli OPP di Germania, Francia, Italia, Portogallo e Regno Unito. Tutte le altre parti appartengono al gruppo A. Nel 1998 il gruppo A deve raggiungere il 90 %, il gruppo B l'85 %, il gruppo C l'80 % G + 1. Gli obiettivi di qualità per il 1999 e il 2000 sono rispettivamente il 95 %, il 90 % e l'85 %.

I livelli di qualità del servizio e il raggruppamento devono essere riveduti e rinegoziati prima del 31 dicembre 2000.

Si applica un sistema di penali (curva di penali) se i livelli di qualità convenuti non sono raggiunti ⁽¹⁷⁾. Il livello delle spese terminali che diversamente sarebbe dovuto è ridotto dell'1,5 % (se la parte avrà realizzato il 90-100 % dell'obiettivo stabilito) e del 3,5 % (se la parte avrà realizzato l'80-90 % dell'obiettivo stabilito) rispettivamente per ciascun punto percentuale che manchi alla realizzazione, da parte dell'OPP considerato, dell'obiettivo di qualità del servizio ⁽¹⁸⁾. Nella peggiore delle ipotesi (cioè se il risultato effettivamente realizzato dell'OPP considerato non supera l'80 % dell'obiettivo) le penali ridurranno così del 50 % le spese terminali a cui l'OPP ha diritto.

⁽¹⁶⁾ Malgrado questa classificazione alla Grecia si applicano disposizioni speciali [cfr. punto ff)].

⁽¹⁷⁾ Per ora le penali saranno calcolate sulla base della qualità globale del servizio (cioè riguardo a tutta la posta ricevuta, proveniente dalle altre parti) raggiunta da ogni OPP. Dopo il periodo transitorio le penali si baseranno sulla qualità del servizio raggiunta dall'OPP ricevente in relazione a ciascun singolo OPP speditore.

⁽¹⁸⁾ Nell'ipotesi che l'obiettivo di qualità del servizio sia che il 90 % della posta transfrontaliera in entrata deve essere recapitata il giorno seguente e che il risultato effettivo sia soltanto dell'87 %. Ciò significa che il 97 % dell'obiettivo è realizzato (87 è il 97 % di 90). Pertanto la perdita di qualità è del 3 %. Poiché questo dato rientra nella fascia 90-100 % si applica una penale dell'1,5 % per ciascun punto percentuale. La penale è così $3 \times 1,5 \% = 4,5 \%$ di spese terminali dovute. Ciò significa che l'OPP interessato può addebitare soltanto il 95,5 % (100 % - 4,5 %) delle spese terminali a cui avrebbe altrimenti avuto diritto. Nel 1998 (quando le spese terminali per il livello 1 erano pari al 55 % delle tariffe interne), l'OPP avrebbe ricevuto spese terminali pari al 52,5 % delle tariffe interne (cioè 95 % del 55 %).

ff) *Norme transitorie particolari per gli OPP di Grecia, Italia, Spagna e Portogallo*

Sono state previste disposizioni particolari per alcune parti allo scopo di facilitare la transizione al nuovo sistema di spese terminali. Queste disposizioni si applicano alla posta inviata da e per Grecia, Spagna e Italia. Gli OPP interessati possono tuttavia porre fine alle disposizioni transitorie e aderire al regime normale di spese terminali. Disposizioni particolari esistono anche per le cartoline postali spedite dal Portogallo.

1. Grecia

1.1. Posta in uscita

Le spese terminali per la posta prioritaria nel 1998 corrisponderanno al 40 % della tariffa interna, livello che sarà portato al 45 % nel 1999, al 50 % nel 2000, al 60 % nel 2001, al 70 % nel 2002 ed infine all'80 % nel 2003. Se in base a queste regole l'OPP greco dovesse pagare spese terminali superiori a quelle delle parti cui non si applicano le disposizioni transitorie, dette spese terminali saranno allora ricondotte al livello di quelle delle parti.

1.2. Posta in entrata

Quanto alla posta in entrata, sono fissati obiettivi progressivi di qualità del servizio che, se realizzati, provocheranno aumenti delle spese terminali che le altre parti dovranno pagare all'OPP greco. L'obiettivo per il 1998 è 50 % che, se realizzato, si tradurrebbe in un aumento delle spese terminali del 7 %. I dati corrispondenti per gli obiettivi di qualità del servizio (e gli aumenti delle spese terminali) sono 60 % (10 %) per il 1999, 70 % (15 %) per il 2000, 80 % (15 %) per il 2001 e 85 % (20 %) per il 2002. Nel 2003 le spese terminali saranno portate all'80 % delle tariffe interne se l'OPP della Grecia riuscirà a mantenere il livello di qualità del servizio dell'anno precedente (85 %).

2. Spagna

2.1. Posta in uscita

Le spese terminali per la posta prioritaria e per le cartoline postali aumenteranno di determinate percentuali all'anno, a partire dall'attuale tariffa CEPT del 1998⁽¹⁹⁾. Se gli obiettivi di qualità del servizio degli OPP riceventi sono realizzati, le spese terminali che questi dovranno ricevere dall'OPP spagnolo aumen-

teranno rispettivamente del 10 % nel 1999 e nel 2000 e del 15 % nel 2001, 2002 e 2003. Tali aumenti non si tradurranno in spese terminali più elevate di quelle dovute all'OPP considerato dalle altre parti non soggette alle disposizioni transitorie. Dal 2004 in poi tali spese terminali saranno aumentate di un terzo della differenza residua tra il livello raggiunto nel 2003 e il livello finale previsto dall'accordo REIMS II (cioè 80 % delle tariffe interne). Di conseguenza le spese terminali raggiungeranno il livello normale nel 2006.

2.2. Posta in entrata

Per la posta prioritaria in entrata l'OPP spagnolo riceverà l'attuale tariffa CEPT fintanto che sarà superiore all'80 % della tariffa interna interurbana spagnola.

3. Italia

3.1. Posta in uscita

Le spese terminali per la posta prioritaria e le cartoline postali che l'OPP italiano dovrà pagare alle altre parti aumenteranno ogni anno, purché gli operatori riceventi soddisfino gli obiettivi specifici in fatto di qualità del servizio. Le spese terminali aumenteranno ogni anno delle seguenti percentuali: nel 1998 del 15 %, nel 1999 e nel 2000 del 20 %. Se gli OPP riceventi non soddisferanno gli obiettivi fissati ma avranno migliorato la qualità del servizio in una certa misura⁽²⁰⁾, l'aumento sarà limitato al 5 % nel 1998 e al 7 % nel 1999 e nel 2000. Tali aumenti non possono portare le spese terminali ad un livello superiore a quello dovuto all'OPP considerato dalle altre parti non soggette alle disposizioni transitorie. Un ultimo aumento, il 1° gennaio 2001, porterà le spese terminali dovute dall'OPP italiano al livello finale previsto dall'accordo REIMS II (cioè 80 % delle tariffe interne).

3.2. Posta in entrata

Per la posta in entrata proveniente dalle altre parti valgono le stesse regole descritte sopra per la posta in uscita.

⁽¹⁹⁾ Le stesse spese terminali si applicheranno alle cartoline postali spedite dal Portogallo.

⁽²⁰⁾ L'aumento della qualità del servizio richiesta è di 10 punti percentuali o più se la prestazione è stata inferiore o pari al 55 % (ad esempio dal 31 al 41 % o più), di 5 punti percentuali o più se la prestazione è stata tra il 55 e l'80 % (ad esempio dal 62 al 67 % o più) e di 3 punti percentuali o più se la prestazione è stata pari o superiore all'80 % (ad esempio dall'81 all'84 % o più).

4. Cap system

È stato elaborato un sistema (denominato «cap system») per garantire che gli OPP di Grecia, Spagna e Italia non abusino dei vantaggi loro accordati dalle disposizioni transitorie sopra descritte. In base a tale sistema, i flussi di posta in uscita verso altre parti del REIMS II sono classificati in: carte postali, stock e nuovi flussi.

Le «carte postali» non sono soggette al «cap system» e possono quindi beneficiare di spese terminali inferiori fissate per gli OPP in questione dalle disposizioni transitorie. Lo «stock» comprende il volume corrente di tutta la posta, escluse le carte postali, con un'aggiunta annuale del 5 % («tasso di crescita naturale») ⁽²¹⁾. Anche lo «stock» beneficia di spese terminali inferiori. I «nuovi flussi» sono definiti come la quantità di posta (escluse le carte postali) eccedente il volume dello «stock» (previa aggiunta del tasso di crescita naturale). Questo volume di posta sarà soggetto alle normali spese terminali previste per gli OPP riceventi dall'accordo REIMS II.

Il sistema dei limiti non si applicherà alla posta scambiata tra i paesi cui si applicano le disposizioni transitorie, cioè Grecia, Spagna e Italia.

d) Articoli 25 e 49, paragrafo 4, della convenzione UPU

L'articolo 25 della convenzione UPU stabilisce le modalità di trattamento della posta interna spedita all'estero (reimpostazione). L'articolo 49, paragrafo 4, riguarda le spese terminali per la posta cumulativa in entrata. Scaduto il periodo transitorio gli articoli 25 e 49, paragrafo 4, della convenzione UPU non saranno più applicati tra le parti.

e) Durata dell'accordo

L'accordo è stato concluso per un periodo di tempo indeterminato. Ogni parte può tuttavia recedere dall'accordo in qualsiasi momento. Tale recesso ha efficacia alla fine del primo anno civile successivo a quello del preavviso. In circostanze eccezionali qualsiasi parte può recedere dall'accordo mediante preavviso di sei mesi.

⁽²¹⁾ L'OPP spagnolo può maggiorare il suo «tasso di crescita naturale» di un altro 5 % in uno degli anni 1999, 2000 o 2001.

IV. MODIFICHE E CHIARIMENTI DOPO LA NOTIFICA

Ricevute le opinioni preliminari della Commissione (cfr. capitolo III.1 supra), alcune parti hanno firmato un accordo aggiuntivo ⁽²²⁾. Questo accordo aggiuntivo contiene le seguenti modifiche e precisazioni:

1. RELAZIONE TRA LE SPESE TERMINALI E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'accordo REIMS II inizialmente notificato le spese terminali potevano aumentare anche se la qualità del servizio fornito dall'OPP di fatto diminuiva. L'accordo modificato stabilisce ora il principio che durante il periodo transitorio le spese terminali non aumenteranno se la qualità del servizio diminuisce. Per stabilire se ciò avviene, la prestazione in termini di qualità del servizio in un determinato anno è confrontata con la media della stessa prestazione fornita dalla stessa parte negli anni precedenti, a partire dal 1997. Non vi sarà alcun margine di interpretazione. Questa regola non si applica agli OPP soggetti a disposizioni transitorie. Né sarà applicabile se la qualità del servizio di un OPP diminuisce pur continuando a corrispondere al livello stabilito dall'accordo. Le spese terminali potranno altresì aumentare se (e nella misura in cui) sarà possibile dimostrare che il deterioramento della qualità del servizio fornito da una parte è causato da iniziative particolari intraprese da quella stessa parte per migliorare il suo sistema di distribuzione ed è soltanto temporaneo. La decisione se tali condizioni siano soddisfatte spetta in ultima analisi alla Commissione che potrà incaricare un esperto.

Infine le parti che non soddisfano gli obiettivi di qualità del servizio loro fissati per il 1998 potranno, in via eccezionale, aumentare le loro spese terminali del 15 % rispetto al livello CEPT (ma non più del 55 % delle tariffe interne) se avranno realizzato il loro obiettivo di qualità del servizio nel 1997.

2. LIVELLO 3

Le parti hanno chiarito che l'accordo REIMS II le obbliga ad accordarsi reciproco accesso al livello 3.

⁽²²⁾ Nel prosieguo l'espressione «le parti» indica le parti del REIMS II che hanno firmato anche l'accordo aggiuntivo.

Per facilitare tale accesso, dovranno, per quanto possibile, attenuare nei confronti di altre parti le regolamentazioni interne non giustificate ed atte ad ostacolarne, in pratica, l'accesso alle tariffe interne. Nei casi in cui le regolamentazioni interne siano state stabilite dallo Stato, le parti si adopereranno per eliminarle in cooperazione con le autorità nazionali competenti.

Tutte le tariffe e le condizioni per l'accesso al livello 3 saranno a disposizione di tutte le parti tramite una banca dati gestita dall'IPC che le parti aggiorneranno senza indugio ogni qualvolta modificheranno le loro tariffe e condizioni.

3. ACCORDI BILATERALI

L'accordo REIMS II modificato ora chiarisce che le parti sono libere di concludere tra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle spese terminali mediante i quali possono stabilire condizioni diverse, in particolare livelli diversi di spese terminali. Se una parte accorda ad un'altra (o ad altre) spese terminali inferiori mediante un accordo di questo tipo, è obbligata ad estendere a tutte le altre parti lo stesso trattamento, purché le transazioni siano equivalenti.

4. RECAPITO TARDIVO, POSTA SMARRITA O DANNEGGIATA

Le parti hanno introdotto delle disposizioni relative al recapito tardivo e alla posta smarrita o danneggiata che prevedono un adeguato sistema di trattamento e di esame dei reclami, con avviso di ricevuta per ciascun reclamo e limiti di tempo normali pre rispondervi. I servizi clientela e l'accesso a tali servizi saranno così migliorati, fra l'altro installando un «numero verde» per i reclami e cooperando con le organizzazioni dei consumatori.

5. CONTABILIZZAZIONE TRASPARENTE DEI COSTI E RELAZIONI ANNUALI

Le parti si impegnano ad osservare gli obblighi che saranno loro imposti dalla Commissione in virtù dei quali dovranno presentare un sistema di contabilità dei costi trasparente, come previsto dall'articolo 14 della direttiva postale⁽²³⁾ entro la fine del 1999 e presentare relazioni annuali sugli sviluppi delle tariffe e dei costi internazionali ed interni e sull'evoluzione dei flussi transfrontalieri, comprese informazioni per l'accesso al livello 3.

6. ALTRE QUESTIONI

Le parti hanno inoltre convenuto di adoperarsi per negoziare i livelli di qualità del servizio ed un sistema di penali per la posta non prioritaria. Per il 1998 ed il 1999 il livello di riferimento sarà G + 3 oppure quello già stabilito da una parte (ma in ogni caso non più di G + 4). Infine le parti convengono di adoperarsi al meglio affinché il servizio postale transfrontaliero in uscita sia conforme a determinati livelli stabiliti nell'accordo aggiuntivo.

V. CONCLUSIONE

Sulla base di quanto precede, la Commissione intende adottare una posizione favorevole nei confronti dell'accordo REIMS II, modificato dall'accordo aggiuntivo. A tal fine invita i terzi interessati a comunicare le loro osservazioni, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con riferimento IV/36.748 — REIMS II, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione C
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 70 81

⁽²³⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

**RISOLUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO CECA SULLE IMPORTAZIONI D'ACCIAIO
NELL'UNIONE EUROPEA E LA MINACCIA PER IL MERCATO SIDERURGICO DELL'UNIONE
EUROPEA DI AZIONI GIUDIZIARIE DINANZI AGLI ORGANISMI COMPETENTI DEGLI
STATI UNITI**

(98/C 371/06)

(adottata all'unanimità nel corso della 342^a sessione il 23 ottobre 1998)

IL COMITATO CONSULTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

- riferendosi alle sue risoluzioni precedenti dedicate interamente o parzialmente ai problemi delle importazioni nell'Unione europea, in particolare alla più recente del 14 marzo 1996 ⁽¹⁾,
- riferendosi al programma previsionale acciaio per il secondo semestre e per l'anno 1998 ⁽²⁾ presentato dalla Commissione, in cui si fa chiaramente riferimento all'andamento delle importazioni,

CONSTATA CHE:

- l'attuale situazione sul mercato siderurgico mondiale è molto preoccupante. La crisi che è cominciata nel Sud-est asiatico ha un impatto a livello mondiale. Essa ha colpito tutti i paesi che producono e vendono acciaio. Il crollo delle economie dell'Estremo oriente ha comportato anche il crollo della domanda d'acciaio in questa regione portando a improvvisi sbalzi commerciali;
- finora l'Unione europea ha assorbito una parte molto importante dei riorientamenti dei saldi commerciali provenienti da questa crisi assumendo un onere schiacciante. Nessun altro mercato, compreso il mercato degli Stati Uniti, ha registrato una simile crescita delle importazioni sia in termini assoluti che in termini percentuali;
- le importazioni di prodotti siderurgici nell'UE, dopo un considerevole aumento del 17 % nel 1997, sono rapidamente cresciute nel corso dei primi sei mesi del 1998, con un aumento totale di oltre il 70 %. Per taluni prodotti piatti la crescita percentuale è ancora più elevata;
- in termini di tonnellaggio, l'Italia, la Spagna e la Germania hanno subito la prima ondata di importazioni, ma anche altri paesi registrano attualmente un'impennata: Francia + 265 %, Belgio e Lussemburgo + 264 %, Paesi Bassi + 146 %, Austria + 74 %;

- lo sviluppo delle importazioni è una conseguenza diretta della crisi nelle economie asiatiche e del conseguente crollo della domanda d'acciaio in tali paesi. Le importazioni dirette provenienti da tali regioni aumentano rapidamente, passando da 38 kt/mese nel 1997 alle attuali 299 kt/mese nel 1998, con una crescita del 685 %. Le importazioni dall'Asia rappresentano ora il 21 % di tutte le importazioni di prodotti finiti CECA, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente erano solamente il 4 %;
- la distorsione provocata dalla crisi in Estremo oriente nei flussi commerciali d'acciaio è ancora più importante in termini di tonnellaggio. Attualmente si osserva un afflusso massiccio di materiali sul mercato europeo che normalmente sarebbero stati esportati sui mercati dell'Estremo oriente. I tonnellaggi di quantitativi prodotti provenienti dai paesi dell'Europa centrale ed orientale — i principali esportatori di prodotti CECA verso l'Unione europea — sono aumentati del 32 %, quelli della Serbia/Montenegro dell'88 % e quelli della Turchia del 105 %;
- si prevede che questa tendenza continui e subisca anche un'accelerazione. Le informazioni disponibili fino al mese d'agosto sulle licenze d'importazione evidenziano una crescita delle domande di licenza per i prodotti finiti del 60 %; il rallentamento delle economie si estende ad altre regioni, in particolare alla Russia e al Sudamerica;
- le stesse cause che hanno travolto le importazioni in Europa fanno crollare le possibilità delle esportazioni. Le esportazioni dei produttori europei sono regredite del 17 % nel corso dei primi sei mesi di quest'anno. Le esportazioni verso l'Asia, che rappresentavano nel passato circa il 30 % delle esportazioni dei produttori europei, sono crollate del 56 %. Le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno subito una flessione del 12 %;
- pertanto, per la prima volta nella storia della CECA, l'Unione europea è divenuta un importatore netto d'acciaio. Se la crescita delle importazioni e il calo delle esportazioni continuano allo stesso ritmo per tutto l'anno 1998, l'industria siderurgica europea presenterà un saldo negativo pari a circa 4 milioni di tonnellate, portando le perdite, tenuto conto del saldo positivo dell'anno precedente, a circa 13-14 milioni di tonnellate;

⁽¹⁾ GU C 138 del 9.5.1996.

⁽²⁾ GU C 233 del 25.7.1998.

- il danno per il mercato dell'acciaio europeo è aggravato dalle pratiche commerciali di taluni paesi terzi che vendono a livelli di prezzo nettamente inferiori ai prezzi di mercato dell'UE;
 - simili pratiche commerciali sono spesso il risultato di sovvenzioni o di dumping da parte dei produttori;
 - una proliferazione delle azioni di dumping a livello mondiale devia i prodotti siderurgici verso i mercati aperti quali l'UE;
 - l'intenzione dell'industria siderurgica statunitense di chiedere risarcimenti e/o misure di salvaguardia su larga scala rappresenta una grave minaccia per il mercato dell'UE. La chiusura del mercato US potrebbe creare una situazione insostenibile per il mercato europeo se i paesi dell'UE dovessero essere colpiti da azioni giudiziarie da parte degli Stati Uniti o dalla deviazione di tonnellate di prodotti verso il mercato dell'UE da parte di paesi coinvolti in simili azioni;
 - l'impatto in termini d'occupazione in seguito alla perdita del volume d'affari attualmente subita dall'industria siderurgica in Europa sarà grave,
- CHIEDE QUINDI ALLA COMMISSIONE EUROPEA:
- di sorvegliare strettamente lo sviluppo delle importazioni in termini di quantità e di prezzo e il loro impatto sulla situazione dei produttori dell'UE;
 - di prevedere immediatamente una risposta globale alla situazione e di trasmettergli un piano completo per rispondere alla crisi delle importazioni prima che questa si estenda ad altri settori;
 - d'intervenire presso i paesi terzi usando caso per caso l'approccio più adeguato a seconda della loro appartenenza o meno all'Organizzazione mondiale del commercio e la natura delle loro relazioni con l'UE, di attirare la loro attenzione sui problemi dell'industria siderurgica dell'UE e di esplorare le soluzioni possibili;
 - di assicurare un'applicazione totale ed efficiente degli strumenti della politica commerciale per difendere l'industria siderurgica dell'UE e i suoi lavoratori dalle pratiche commerciali sleali, inclusa la possibilità, prevista dalla legislazione, di sporgere querela per minaccia di pregiudizio;
 - dato che gli Stati membri continuano a pubblicare con ritardo i dati statistici sugli scambi, di mantenere il sistema di sorveglianza a priori e di doppio controllo;
 - dato che è evidente che i produttori europei non hanno contribuito all'attuale situazione preoccupante sul mercato degli Stati Uniti sul quale sono presenti da molto tempo, dato che le esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti quest'anno sono diminuite e non aumentate, di raccomandare all'amministrazione US al livello politico più elevato che le azioni adottate per trattare i problemi commerciali US siano adeguate, misurate e veramente mirate alla fonte di tali problemi;
 - riconoscendo che la crisi attuale sul mercato siderurgico è un problema mondiale, chiede la fine dell'attuale deterioramento distruttore dei prezzi; una risposta misurata e responsabile da parte dei paesi importatori; lo studio con l'amministrazione US di un'azione ragionevole per evitare una chiusura completa dei mercati in risposta alla crisi immediata causata dalla distorsione dei flussi commerciali nei prodotti siderurgici, che inasprirebbe solamente i problemi attuali rilevati sui mercati siderurgici;
 - di affermare che il mantenimento di un'industria siderurgica indigena competitiva è essenziale per le prospettive a lungo termine dell'UE quale base di produzione; che, se il mercato US venisse chiuso, il risultato inevitabile sarebbe che l'industria siderurgica dell'UE e i suoi lavoratori sarebbero i soli a pagare gli effetti sui mercati siderurgici dell'instabilità economica e finanziaria mondiale; e in questo contesto di avviare misure complementari per salvaguardare il futuro dell'industria siderurgica dell'UE.
-

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT

(98/C 371/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 620 def. — 98/0305(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità europea è dal 14 novembre 1997 Parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «convenzione ICCAT»;

considerando che la convenzione ICCAT prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, soprattutto mediante la creazione di una commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «ICCAT» e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le Parti contraenti;

considerando che nella quindicesima riunione ordinaria dal 14 al 21 novembre 1997 l'ICCAT ha adottato, onde garantire il rispetto delle misure di conservazione, una raccomandazione relativa al trasbordo e all'osservazione di navi che è diventata vincolante per le Parti contraenti a decorrere dal 13 giugno 1998; che è opportuno che la Comunità applichi la suddetta raccomandazione;

considerando che è necessario stabilire le modalità relative agli scambi di informazioni in merito alle navi che potrebbero esercitare attività tali da compromettere le misure di conservazione adottate dall'ICCAT;

considerando che, onde rafforzare il controllo in mare, è fondamentale che i pescherecci e le navi madre comunitarie ricevano unicamente trasbordi in mare provenienti da navi battenti bandiera delle Parti contraenti e delle Parti, Entità o Entità di pesca cooperanti;

considerando che l'ICCAT ha costantemente incoraggiato le Parti, Entità o Entità di pesca non contraenti che pescano nella zona della convenzione specie di competenza dell'ICCAT stessa a diventare Parti, Entità o Entità di pesca operanti, mettendo in rilievo il loro fermo impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

1. «Attività di pesca»: la pesca, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo del pesce o del prodotto della pesca e qualsiasi altra attività collegata, espletata su specie di competenza dell'ICCAT.
2. «Osservazione»: qualsiasi osservazione effettuata da una nave, da un aereo, o dalle autorità competenti di uno Stato membro, incaricati dell'ispezione in mare di una nave:

— la cui nazionalità non è apparente, denominata qui di seguito «nave di nazionalità imprecisata» e che potrebbe pescare specie di competenza dell'ICCAT, oppure

- che batte bandiera di un'altra Parte contraente che potrebbe pescare in modo incompatibile con le misure di conservazione dell'ICCAT, oppure
- che batte bandiera di Parti, Entità o Entità di pesca non contraenti, che potrebbero esercitare la pesca in modo incompatibile con le misure di conservazione dell'ICCAT.

L'osservazione sarà ritrascritta sulla scheda di osservazione di cui all'allegato I. Essa comporterà, se possibile, i dati richiesti sulla suddetta scheda. Essa potrà essere accompagnata, se del caso, da fotografie della nave osservata.

Articolo 2

1. Le schede di osservazione sono trasmesse immediatamente allo Stato membro della nazionalità dell'osservatore, che le comunica alla Commissione.
2. La Commissione comunica senza indugio tali schede d'osservazione allo Stato battente la bandiera della nave, nonché alla segreteria dell'ICCAT.

Articolo 3

1. Lo Stato membro che riceve da una Parte contraente osservazioni in merito all'attività di una nave che batte la propria bandiera comunica immediatamente tali osservazioni, nonché qualsiasi informazione pertinente, alla Commissione.
2. La Commissione comunica tempestivamente tale informazione alla segreteria dell'ICCAT affinché venga esaminata dal comitato di applicazione dell'ICCAT.

Articolo 4

1. Le autorità competenti di uno Stato membro che hanno fermato e/o ispezionato un peschereccio di nazionalità imprecisata di cui all'articolo 1 comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'inchiesta nonché, se del caso, le misure adeguate che esse hanno adottato in conformità con il diritto internazionale.
2. La Commissione trasmette quanto prima i dati suddetti alla segreteria dell'ICCAT.

Articolo 5

1. È vietato ai pescherecci e alle navi madre comunitarie di ricevere trasbordi in mare di specie di competenza dell'ICCAT provenienti da pescherecci battenti bandiera di Parti non contraenti che non abbiano lo statuto di Parti, Entità o Entità di pesca cooperanti.
2. La Commissione comunica agli Stati membri prima dell'inizio dell'anno l'elenco delle Parti, Entità o Entità di pesca cooperanti adottato dall'ICCAT.
3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni relative alle attività di trasbordo effettuate dalle navi comunitarie dopo il 1° novembre dell'anno precedente alla Commissione, che le trasmette all'ICCAT.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

SCHEMA D'OSSERVAZIONE DI NAVI

1. **Data dell'osservazione:** (mese) (giorno) (anno)

2. **Posizione della nave osservata:**

In mare: Latitudine Longitudine

3. **Nome della nave osservata:**

4. **Paese di bandiera:**

5. **Porto (e paese) di registrazione:**

6. **Tipo di nave:**

7. **Indicativo internazionale di chiamata:**

8. **Lunghezza in TSL (stima):** metri TM

9. **Descrizione degli attrezzi di pesca:**

Tipo:

10. **Situazione della nave durante l'osservazione in mare (mettere una crocetta corrispondente):**

Pesca Navigazione Deriva Trasbordo Altro

11. **Tipo di attività della nave durante l'osservazione:**

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(98/C 371/08)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 346 del 17 dicembre 1997, pagina 23)

23 e 24 novembre 1998

Regolamento (CE) n./Decisione	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo Aggiudicato (ECU/t)
2409/98	A	291/97	EuronAid/Sudan	SUB	50	EMB	Zuckerhandelsunion GmbH — Berlin (D)	261,59
2415/98	A	762/96-764/96 + 285/97	EuronAid/Etiopia	BLT	21 750	EMB	Lecureur SA — Paris (F)	90,63
	B	765/96-767/96	EuronAid/Etiopia	BLT	15 043	EMB	Lecureur SA — Paris (F)	91,91
2416/98	A	59/98	WFP/Sudan	PISUM	1 000	EMB	Danært A/S — Odense (DK)	245,98
	B	60/98	WFP/Sudan	PISUM	1 325	EMB	Axel Toft Grovvarer A/S — Roslev (DK)	234,00
	C	61/98	WFP/Etiopia	PISUM	1 204	EMB	Samson Cherqui SA — Marseille (F)	249,50
	D	62/98	WFP/Angola	PISUM	1 500	EMB	Gerhard Golücke GmbH & Co — Hamburg (D)	246,70
2417/98	A	63/98	UNRWA/Israele	HCOLZ	334,4	DEB	AOH Algemene Oliehandel BV — Utrecht (NL)	720,86 ⁽¹⁾
	B	64/98	UNRWA/Libano	HCOLZ	152	DEST	AOH Algemene Oliehandel BV — Utrecht (NL)	749,37
	C	65/98	UNRWA/Siria	HCOLZ	106,4	DEB	Mutual Aid Adm. Services NV — Antwerpen (B)	754,24
	D	66/98	UNRWA/Yordania	HCOLZ	167,2	DEST	AOH Algemene Oliehandel BV — Utrecht (NL)	776,40
	E	67/98	UNRWA/Israele	HCOLZ	121,6	DEB	Mutual Aid Adm. Services NV — Antwerpen (B)	724,33
2418/98	A	49/98	WFP/Yemen	FBLT	2 500	EMB	World Flour — Wormerveer (NL)	127,85

(¹) A norma del regolamento (CE) n. 2519/97, articolo 9, paragrafo 2.

BLT:	Frumento tenero	GMAI:	Semola di granturco	COR:	Uva secca di Corinto
FBLT:	Farina di frumento tenero	SMAI:	Semola di granturco	BABYF:	Babyfood
CBL:	Riso lavorato a grani lunghi	LENP:	Latte intero in polvere	LHE:	Latte ad alto valore energetico
CBM:	Riso lavorato a grani medi	LDEP:	Latte parzialmente scremato in polvere	Lsub1:	Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
CBR:	Riso lavorato a grani tondi	LEP:	Latte scremato in polvere	Lsub2:	Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
BRI:	Rotture di riso	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	PAL:	Paste alimentari
FHAF:	Fiocchi d'avena	CT:	Concentrato di pomodoro	PISUM:	Piselli spezzati
FROf:	Formaggio fuso	CM:	Conservare di sgombri	FEQ:	Favette (<i>Vicia Faba Equina</i>)
WSB:	Miscela frumento-soja	BISC:	Biscotti ad alto valore proteico	FABA:	Fave (<i>Vicia Faba Major</i>)
SUB:	Zucchero	BO:	Butteroil	SAR:	Sardine
ORG:	Orzo	HOLI:	Olio d'oliva	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
SOR:	Sorgo	HCOLZ:	Olio di colza raffinato	DEN:	Reso porto di sbarco — ex-ship
DUR:	Frumento duro	HPALM:	Olio di palma semiraffinato	EMB:	Reso porto d'imbarco
GDUR:	Semolino di frumento duro	HSOJA:	Olio di soia raffinato	DEST:	Franco destino
MAI:	Granturco	HTOUR:	Olio di girasole raffinato	EXW:	Franco fabbrica
FMAI:	Farina di granturco	BPJ:	Carni bovine in proprio succo		
B:	Burro	CB:	Corned beef		

Programma di azione della Comunità europea nel campo dell'istruzione

SOCRATES

Invito a presentare proposte nel 1999 (DG XXII-32/98)

(98/C 371/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Socrates, il programma della Comunità europea per la cooperazione nel campo dell'istruzione, è stato adottato il 14 marzo 1995 (decisione n. 819/95/CE, *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 87 del 20 aprile 1995). Esso si applica ai 15 Stati membri dell'Unione europea e comprende anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia contestualmente all'accordo sullo Spazio economico europeo. Il programma copre il periodo 1995-1999 ed è dotato di un bilancio di 920 milioni di ECU.

Possono essere presentate candidature anche per quanto concerne attività riguardanti persone e istituzioni nei paesi associati dell'Europa centrale e orientale⁽¹⁾ e Cipro, cui ora viene aperto l'accesso al programma. In vista della partecipazione di tali paesi, verranno erogate borse di studio a patto che i pertinenti accordi giuridici tra la Comunità europea e il paese in questione siano conclusi in una fase sufficientemente precoce del processo di selezione delle candidature. Al momento della stampa del presente annuncio erano stati conclusi accordi pertinenti con l'Ungheria, la Romania, la Repubblica ceca, Cipro, la Polonia, la Repubblica slovacca, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.

Socrates comporta disposizioni specifiche per un'ampia serie di attività, e in particolare:

- progetti, reti, associazioni e partnership transnazionali,
- lo sviluppo congiunto di curricula, moduli, materiali didattici e altri prodotti educativi,
- scambi e mobilità,
- corsi di formazione transnazionali per il personale docente,
- visite per agevolare la preparazione di progetti o la messa in comune di esperienze,
- la preparazione di studi, di analisi, di guide e la raccolta di dati,
- la valutazione di progetti,
- la diffusione dei risultati.

Considerato che il 1999 sarà l'anno conclusivo dell'attuale fase del programma Socrates si presterà un'attenzione particolare alle attività volte a valutare e diffondere i risultati conseguiti nell'ambito delle varie azioni di Socrates.

Il programma Socrates contempla la promozione della cooperazione in sei ambiti:

1. Istruzione superiore (Erasmus)

Azione 1. Sostegno alle università per incentivare la dimensione europea degli studi

- a) Contratti istituzionali che coprono i seguenti aspetti:
- organizzazione di scambi di studenti per periodi di studio riconosciuti,
 - mobilità e scambi di personale docente,
 - programmi intensivi brevi di insegnamento,
 - sistema europeo di trasferimento dei crediti accademici (ECTS),
 - sviluppo di curricula in relazione a tutti i livelli di studio, compreso lo sviluppo di corsi europei di livello avanzato (Master), moduli europei e corsi di lingua integrati, nonché visite preparatorie.
- b) Progetti di reti tematiche in particolari discipline e in ambiti specifici di interesse

Azione 2. Borse per la mobilità degli studenti

Aiuti finanziari diretti al fine di coprire i «costi di mobilità» (viaggio, preparazione linguistica e diversità del costo della vita) degli studenti che trascorrono un periodo riconosciuto di studio all'estero della durata di 3-12 mesi. Un aiuto specifico è previsto per gli studenti disabili.

2. Istruzione scolastica (Comenius)

Azione 1. Partenariati tra scuole/progetti educativi europei

Partenariati transnazionali tra scuole per sviluppare i «progetti educativi europei» (PEE) incentrati su argomenti di reciproco interesse per gli allievi di diversi

⁽¹⁾ Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia.

paesi europei. Sono inoltre disponibili borse per scambi di insegnanti e corsi di formazione nelle aziende destinati agli insegnanti nonché per visite di studio all'indirizzo dei direttori delle istituzioni scolastiche.

Azione 2. Istruzione dei figli di lavoratori migranti, lavoratori che viaggiano, nomadi e zingari; istruzione interculturale

Progetti transnazionali per migliorare le opportunità di istruzione dei figli di questi specifici gruppi sociali e per contribuire, più in generale, a preparare gli scolari dei paesi partecipanti a vivere in una società sempre più multiculturale, combattendo in tal modo il razzismo e la xenofobia.

Azione 3. Formazione continua di personale educativo

Progetti transnazionali di formazione continua articolati attorno ad uno dei seguenti orientamenti:

- promuovere la dimensione europea dell'insegnamento,
- migliorare i livelli di partecipazione e di profitto scolastico e rispondere alle esigenze dei bambini con capacità e bisogni di istruzione particolari.

Sono previste borse per lo sviluppo di progetti (azione 3.1) e per gli insegnanti che partecipano a titolo individuale ai corsi di formazione continua così creati (azione 3.2).

3. Promozione dell'apprendimento linguistico (Lingua)

Misure volte a migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue ufficiali dei paesi partecipanti, nell'ambito di tutti i settori dell'istruzione (vengono privilegiate le lingue meno diffuse e meno insegnate dell'UE):

Azione A. Programmi di cooperazione europea per la formazione degli insegnanti di lingue (PCE)

Cooperazione transnazionale fra istituti di formazione iniziale e/o continua al fine di migliorare le competenze professionali degli insegnanti di lingue straniere attuali e futuri (sviluppo congiunto di curricula, moduli e materiali didattici e programmi d'insegnamento).

Azione B. Formazione continua nel settore dell'insegnamento delle lingue straniere

Corsi d'immersione totale o altre attività analoghe di formazione sul lavoro in un altro paese partecipante, per migliorare la capacità dei docenti di insegnare le lingue straniere o di insegnare utilizzando le lingue straniere.

Azione C. Borse di assistente per futuri insegnanti di lingue straniere

Finanziamenti concessi per consentire a futuri insegnanti di lingue di trascorrere 3-8 mesi in qualità di assistenti in un altro paese partecipante nel quale una delle lingue ufficiali è quella che verrà insegnata successivamente.

Azione D. Sviluppo di strumenti per l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue e per la valutazione della competenza linguistica

Progetti transnazionali per lo sviluppo di strumenti per l'insegnamento delle lingue e la valutazione delle competenze acquisite nelle lingue straniere (progettazione, sviluppo e scambio di curricula; produzione di risorse didattiche innovative; creazione e miglioramento di metodi e strumenti per valutare le competenze linguistiche).

Azione E. Progetti educativi congiunti per l'apprendimento linguistico (PEC)

Scambi di giovani nell'istruzione generale e, in particolare, nell'istruzione tecnica e professionale nel quadro di progetti congiunti.

4. Promozione dell'istruzione aperta e a distanza (IAD)

Sostegno alla cooperazione europea nell'ambito dell'insegnamento aperto e a distanza (IAD) e dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione in campo educativo:

- progetti realizzati da partenariati europei che coinvolgono gli utenti e gli erogatori di servizi di apprendimento a distanza, istituzioni «tradizionali» di insegnamento che integrano l'IAD/le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel loro insegnamento e produttori di software e di programmi educativi,
- progetti di osservazione concepiti allo scopo di ottenere una panoramica esauriente di un aspetto particolare dello IAD o dell'uso di nuove tecnologie didattiche in diversi paesi partecipanti a Socrates.

5. Educazione degli adulti

Progetti transnazionali volti a rafforzare la dimensione europea in tutti i campi della formazione degli adulti:

- progetti concepiti per rafforzare la consapevolezza dei discenti adulti sull'importanza delle tematiche europee tramite azioni che diffondano la conoscenza di altri paesi europei o che promuovano una migliore comprensione degli aspetti politici, economici e amministrativi dell'Unione europea;
- progetti che promuovano la cooperazione tra organizzazioni per l'educazione degli adulti migliorando così la qualità dei servizi d'istruzione degli adulti nei paesi partecipanti. Tali progetti affrontano questioni fondamentali dell'istruzione degli adulti in Europa, quali la promozione e lo sviluppo della domanda individuale di educazione tra gli adulti, l'erogazione di attività educative per gli adulti, lo sviluppo di servizi di sostegno per i discenti adulti e per gli erogatori d'istruzione agli adulti, il coinvolgimento di organizzazioni culturali nell'istruzione degli adulti e la promozione di sistemi flessibili di riconoscimento e di certificazione.

6. Scambio di informazioni ed esperienze sui sistemi e le politiche dell'istruzione

Analisi di questioni di politica dell'istruzione di interesse comune

Scambio di informazioni ed esperienze su questioni chiave di politica dell'educazione, segnatamente attraverso studi, seminari, scambi di esperti e progetti pilota.

Rete europea d'informazione nel settore dell'istruzione (Eurydice)

La rete Eurydice si compone di unità nazionali coordinate da un'unità europea con sede a Bruxelles. Il suo scopo è raccogliere e diffondere informazioni sui sistemi di istruzione nei paesi partecipanti.

Visite di studio per decisori nel settore dell'istruzione (Arion)

Visite di studio in gruppi multinazionali per decisori nell'ambito dell'istruzione (in particolare nell'istruzione elementare e secondaria), nonché misure di accompagnamento volte ad assicurare la diffusione dei risultati delle visite.

Rete dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (Naric)

Si tratta di una rete di centri nazionali che forniscono informazioni sui sistemi e le qualifiche dell'istruzione

superiore a istituzioni e cittadini, allo scopo di facilitare il riconoscimento delle qualifiche in altri paesi partecipanti.

Oltre che per questi sei settori, sono disponibili finanziamenti per:

Misure complementari

Progetti e azioni che, pur essendo suscettibili di aiutare il programma a conseguire i suoi obiettivi, non sono ammissibili ad un finanziamento nell'ambito di nessuna azione specifica. In particolare, borse a sostegno delle attività europee di associazioni attive nel campo dell'istruzione, attive nel campo dell'istruzione, corsi volti a migliorare la gestione della cooperazione europea in tutti i settori dell'educazione, attività di sensibilizzazione alla dimensione europea nell'insegnamento, progetti che comportano lo sviluppo di strategie innovative dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue, attività innovative nel campo dell'educazione artistica e altri tipi di attività tra cui il concorso «L'Europa a scuola».

Visite preparatorie

Finanziamenti volti ad agevolare la preparazione di progetti che rientrano nei diversi capitoli del programma.

Procedure di candidatura e di selezione

Nell'ambito di Socrates le procedure di candidatura e di selezione variano notevolmente a seconda che l'azione in questione sia gestita a livello centrale dalla Commissione o su base decentrata dalle agenzie nazionali designate dai paesi partecipanti. Tutte le azioni sono ispirate al principio delle pari opportunità per donne e uomini e per i disabili.

Le *Linee guida per i candidati 1998* rimangono valide per il 1999 fatte salve le modifiche riportate nel *Supplemento per il 1999*. Questi due documenti considerati congiuntamente contengono tutte le informazioni utili per i candidati relative alle procedure di candidatura, alle scadenze e ai criteri di selezione dei progetti e delle attività presentati nell'anno di calendario 1999. Detti documenti e ulteriori particolari possono essere richiesti:

- all'Ufficio Socrates e Gioventù per l'Europa, Rue Montoyer/Montoyerstraat 70, B-1000 Bruxelles, tel. (32-2) 233 01 11, fax (32-2) 233 01 50, e-mail: info@socrates-youth.be, che presta assistenza tecnica alla Commissione (Direzione generale «Istruzione, formazione e gioventù») ai fini dell'attuazione del programma, ovvero alle agenzie nazionali preposte al programma il cui elenco appare nelle «Linee guida per i candidati»;

- per via elettronica sul server EUROPA al sito <http://europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates.html>